

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 67 (Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Norme per la formazione delle liste elettorali nella provincia di Bolzano

Seduta del 28 gennaio 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imminente emanazione della legge sulla revisione delle opzioni ha suggerito l'opportunità di accelerare ed esaurire, in tempo utile per le prossime consultazioni popolari, la formazione delle liste elettorali nella provincia di Bolzano, affinché le popolazioni dell'Alto Adige siano poste in grado di accedere alle urne, considerata l'importanza che assumono i comizi per la creazione del nuovo Parlamento.

Le operazioni relative alla formazione delle liste erano state sospese nella primavera del 1946, non essendo dato, in quell'epoca, prevedere se e quando avrebbe potuto realizzarsi la disciplina giuridica della posizione di coloro che, in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939, avevano optato per la cittadinanza germanica.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste, i comuni della provincia di Bolzano hanno proceduto alla formazione degli elenchi di coloro che, avendo nel frattempo raggiunto la maggiore età o essendo stati omessi, nonostante il possesso dei prescritti requisiti, dalle liste compilate nel 1946 e non approvate dalle Commissioni mandamentali, hanno titolo alla iscrizione nelle liste medesime.

E poiché le operazioni per la compilazione delle liste hanno subito, negli ultimi tempi,

una sosta — attesa l'incertezza sulla probabile data di emanazione della legge relativa alla revisione delle opzioni e l'ovvia esigenza di non precludere l'esercizio del suffragio ai cittadini che, in forza di detta legge, potranno riacquistare la cittadinanza italiana, salvo le previste eccezioni — viene stabilita col l'unito disegno di legge, in parziale deroga alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, una speciale procedura che, mentre permette ai cittadini esclusi dalle liste o che faranno la dichiarazione di revoca dell'opzione entro il 20 febbraio 1948, di essere compresi nelle liste, modifica ed accelera i termini stabiliti dalla legge n. 1058, in modo che le liste possano essere senz'altro perfezionate entro il 15 aprile 1948.

Nell'articolo 2 si parla di elenchi, inquantoché le liste compilate nel 1946 non sono state finora approvate dalle Commissioni mandamentali.

E appunto in riguardo all'attuale preparazione elettorale della provincia di Bolzano che si è attribuita al prefetto, con la disposizione dell'articolo 3, la facoltà di costituire le Commissioni elettorali mandamentali e le eventuali Sottocommissioni: queste ultime possono essere istituite senza limitazioni per quanto attiene alla popolazione, poiché la ristrettezza dei termini esige che il lavoro di revisione ed approvazione delle liste sia smaltito tra il maggior numero possibile di detti consessi.

Ovvia è la disposizione dell'articolo 4 intesa ad evitare che rimangano iscritti nelle liste e, quindi, accedano alle urne tutti coloro che, non essendo ritenuti meritevoli di riacquistare la cittadinanza italiana, in considerazione dell'attività svolta o per le cariche ricoperte, saranno deferiti dal prefetto alla spe-

ciale Commissione prevista dalla legge sulla revisione delle opzioni.

Per uniformità di trattamento con le altre provincie, l'articolo 5 pone a carico dello Stato le spese relative alla compilazione delle liste nella provincia in parola.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per la formazione delle liste elettorali in provincia di Bolzano si osservano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Gli elenchi delle persone aventi titolo alla iscrizione nelle liste elettorali, predisposti dai comuni a termini del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 1944 e successive disposizioni, sono depositati nell'ufficio comunale dal 6 al 20 febbraio 1948. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà notizia al pubblico con manifesto, invitando tutti coloro che, sebbene in possesso dei requisiti prescritti, siano stati omessi dagli elenchi, a presentare entro detto termine domanda d'iscrizione nelle liste.

Non oltre il 29 febbraio la Giunta municipale provvede all'istruttoria delle domande, alla compilazione delle liste generali, alla ripartizione del comune in sezioni elettorali ed alla compilazione delle liste di sezione.

Dal 1° al 5 marzo le liste generali e sezionali e la deliberazione di cui all'articolo 27 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono depositate nell'Ufficio comunale. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà notizia al pubblico mediante apposito manifesto, con invito a produrre, non oltre il 10 marzo, alla Commissione elettorale mandamentale i ricorsi previsti dagli articoli 15 e 31 della legge sopracitata.

Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi entro il 10 marzo, alla Commissione elettorale mandamentale, che decide sui ricorsi ed approva le liste non oltre il 25 stesso mese. Nel medesimo termine la

Commissione comunica le determinazioni adottate al comune, che provvede per le conseguenti variazioni negli esemplari delle liste in suo possesso.

Le liste generali definitive sono depositate nell'Ufficio comunale dal 1° al 15 aprile 1948, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

ART. 3.

Il prefetto provvede con decreto alla prima costituzione delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni, che rimarranno in carica sino al 30 giugno 1948.

Su proposta dei presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali possono essere costituite Sottocommissioni anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

ART. 4.

Non oltre il 10 marzo 1948 il prefetto trasmette alle Commissioni elettorali mandamentali competenti per territorio l'elenco delle persone deferite alla Commissione prevista dall'articolo 6 della legge recante le norme per la revisione delle opzioni.

Le Commissioni elettorali mandamentali, in sede di approvazione delle liste generali e sezionali, effettuano la cancellazione dalle liste medesime dei nominativi compresi nell'elenco di cui al comma precedente.

ART. 5.

Per le spese inerenti alla formazione delle liste elettorali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 55.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.